

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
"CASTELLANO"**

Professionisti d'impresa

AREA FISCALE E SOCIETARIA

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

Circ. n° 18 del 07/10/2012

VIGILANZA COOPERATIVE

A cura dell'ufficio Studi

ROMA

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com*

ARIANO IRPINO

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

Decreto Crescita: ecco cosa cambia per la vigilanza sulle cooperative

Importanti cambiamenti per la vigilanza cooperativa: con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, pubblicato in G.U. del 26.06.2012, S.O. n. 129, si prevede nell'art. 46 l'introduzione di un nuovo comma all'art. 12 del D.lgs. n. 220/2002 che così recita: *“Agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione del irreperibilità. La stessa norma si applica alle irregolarità previste dall'art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività”*.

In sintesi, cosa cambia per le cooperative? Possiamo riassumere nel seguente schema:

COMPORAMENTO	PRIMA	ORA
Sottrazione all'attività di vigilanza o cooperative che risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti	Cancellazione dall'Albo nazionale degli enti cooperativi (art. 12, comma 3, D.lgs. n. 220/2002)	Si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione del irreperibilità.
Omessa comunicazione delle notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito della mutualità prevalente;	L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali (art. 10, legge n. 99/2009).	In sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000.
Omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.	L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni	

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

	attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali (art. 10, legge n. 99/2009).	
Enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza.	Salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali (art. 10, legge n. 99/2009).	

Nella relazione al Decreto si legge che la motivazione alla base di tale novità è il recupero delle agevolazioni fiscali indebitamente usufruite dalle cooperative, con particolare riferimento a quelle che sfuggono le ispezioni. Devo dire che, pur essendo d'accordo a sostituire la sospensione semestrale dell'attività dell'ente con la pena pecuniaria, tuttavia la sanzione minima di 50.000 € appare un po' eccessiva, soprattutto nel caso di piccole realtà.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it